

A tutti i Sig.ri Clienti
Loro Sedi

Milano, 10 giugno 2026

OGGETTO: Informative e novità del mese di Giugno 2026

Le news di giugno	2
Le modifiche al concordato preventivo biennale	3
Concordato preventivo biennale: modalità di adesione	5
Ripristinata la soglia dei 5.000 di debiti iscritti a ruolo per il benessere al pagamento delle parcelle ai professionisti	7
Rateizzazione dei debiti contributivi INPS – nuovo regolamento	8
Disciplina ETS: i recenti chiarimenti del MLPS	11
Il nuovo mansionario degli “altri soggetti” che possono percepire compensi sportivi	15

Invitiamo gli interessati a contattare lo studio per eventuali maggiori chiarimenti e/o precisazioni.

Cordiali saluti.

Viganò & Partners

Informative e news per la clientela di studio

CONTRIBUTI PUBBLICI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

Il decreto 84/2026 ha disciplinato il cosiddetto "contributo di entità significativa" a carico dello Stato, introducendo specifici obblighi di verifica e di comunicazione in capo agli organi di controllo dei soggetti beneficiari. I collegi sindacali e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese beneficiarie dal 1° gennaio 2025 dei contributi pubblici di ammontare superiore a euro 1.000.000 dovranno trasmettere al MEF una relazione contenente le modalità con cui sono stati utilizzati i contributi incassati. Ad oggi, si è ancora in attesa delle disposizioni attuative che stabiliscano la scadenza per l'invio della relazione al MEF riferita ai contributi di entità significativa incassati nel 2025.

(D.P.C.M. 84 del 26/03/2026)

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti dei contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell'affidatario possono essere versati dal committente o dalla stazione appaltante ai fini di estinguere il debito altrui. Non è però ammesso l'utilizzo di crediti erariali in compensazione da parte del soggetto che effettua il versamento, in quanto è vietato il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.

(Agenzia delle entrate, FAQ del 29/4/2026)

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES ANCHE PER DEBITI CON ENTI LOCALI

È stata introdotta l'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali. Sarà possibile presentare l'istanza di adesione alla rottamazione per tali casistiche a decorrere dal 15 settembre 2026.

(Art.10-quinquies, Legge 88/2026 di conversione del D.L. 38/2026)

5 PER MILLE

Sono pubblicati e disponibili al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenchi-ammessi-ed-esclusi2> gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille per il periodo di imposta 2025. La quota più consistente delle risorse, oltre 378 milioni di euro, è destinata agli Enti del Terzo Settore. Alla ricerca sanitaria saranno invece destinati oltre 101 milioni di euro, mentre a quella scientifica più di 79 milioni. Seguono le Associazioni sportive dilettantistiche con oltre 21 milioni di euro, i Comuni con poco più di 17 milioni, gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici con oltre 3,5 milioni e gli Enti gestori delle aree protette con più di 761mila euro.

(Agenzia entrate, Comunicato del 21/05/2026)

LE MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la conversione del D.L. 38/2026, avvenuta ad opera della L. 88 del 22 maggio 2026, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale contenuto nel D.Lgs. 13/2024.

Rispetto alle prime ipotesi dove erano state paventate molte correzioni, nella versione definitiva sono state introdotte solo 3 modifiche che di seguito si andranno brevemente a commentare; dette modifiche sono contenute negli articoli 7 e 7-bis del D.L. 38/2026 appunto modificati/introdotti in sede di conversione.

I limiti massimi di incremento alla proposta

Con l'adesione al concordato preventivo il contribuente accetta di pagare imposte, per il biennio concordato, sulla base di un reddito predeterminato (lo stesso accade anche per l'IRAP, concordando il valore della produzione); tale reddito predeterminato è solitamente un importo superiore rispetto a quello dichiarato nell'anno di riferimento (per il biennio 2026-2027 l'anno di riferimento è il 2025).

Per evitare che a soggetti che già dichiarano redditi molto elevati possano essere richiesti forti incrementi del reddito concordato, lo scorso anno venne posto un tetto alla proposta per i soggetti che presentavano risultati ISA particolarmente elevati. In particolare, venne previsto che la proposta non può eccedere il reddito dichiarato rettificato, secondo le seguenti misure (facendo riferimento ai risultati ISA dell'anno di riferimento):

- 10% con punteggio ISA pari a 10;
- 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

Questa norma viene integrata con l'introduzione di ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti con minore punteggio ISA. In particolare, gli incrementi sono limitati al:

- 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

A partire da quest'anno, pertanto, potrebbe risultare maggiormente conveniente aderire al concordato anche per soggetti che presentano situazioni meno spumeggianti.

Iperammortamento e concordato

Il reddito concordato deve essere conguagliato di alcune componenti specifiche previste dalla norma di riferimento. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate si tratta di una elencazione tassativa.

In particolare, per i professionisti tali componenti sono le seguenti:

- plusvalenze e minusvalenze;
- redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali;

- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023.

Analogamente, tale conguaglio riguarda anche le imprese, facendo riferimento a questa elencazione, altrettanto tassativa:

- plusvalenze realizzate;
- sopravvenienze attive;
- minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- utili o perdite da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023;
- maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti di cui all'articolo 1, comma 427 – 436, L. 199/25.

Tale ultima componente (appunto l'iperammortamento) è stata recentemente introdotta dal DL 38/26 e riguarderà i periodi d'imposta dal 2026 in avanti.

Termine per l'opzione

È stato prorogato il termine di adesione al concordato per il biennio 2026-2027, facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2025: rispetto al termine ordinario per l'opzione, fissato al 30 settembre, per quest'anno l'opzione è possibile fino al 31 ottobre 2026. Per i soggetti con periodo d'imposta non solare, l'opzione può essere esercitata entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Termine per la disponibilità del software

Un'ulteriore modifica riguarda la proroga del termine per il rilascio del software necessario all'elaborazione degli ISA e del concordato, sanando il ritardo con il quale detto software è stato rilasciato. Viene, infatti, confermato il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: MODALITÀ DI ADESIONE

Il periodo dichiarativo è anche occasione per valutare il concordato preventivo per il biennio 2026-2027, visto che l'opzione deve essere esercitata necessariamente entro il termine del 31 ottobre 2026 (termine recentemente prorogato ad opera del DL 38/2026, rispetto al termine ordinario del 30 settembre).

Prima di ricordare le modalità di adesione è bene rammentare i principali vantaggi che vengono ottenuti dai soggetti che effettuano l'adesione.

I vantaggi del concordato preventivo

L'adesione al concordato preventivo biennale offre ai contribuenti diversi vantaggi, che di seguito si riepilogano.

In luogo del reddito effettivo (che comunque deve essere puntualmente dichiarato) le imposte dovute vengono calcolate facendo riferimento al reddito concordato (ovvero il valore della produzione concordato per quanto riguarda l'IRAP). Tale reddito deve comunque essere congruato in presenza di determinate componenti straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc).

Il reddito incrementale (ossia il maggior reddito concordato rispetto all'anno base, quindi per il concordato 2026-2025 si tratta del 2025) viene tassato in maniera sostitutiva con aliquota variabile (dal 10% al 15%) in base al risultato ISA ottenuto nell'anno base (la sostitutiva è applicabile ad un importo incrementale massimo di € 85.000; l'eventuale eccedenza è soggetta all'aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF ovvero l'aliquota del 24%, per i soggetti IRES o del 20%, in caso di applicazione dell'agevolazione IRES premiale).

Il contribuente ottiene tutti i benefici premiali ISA (tanto in relazione all'utilizzo dei crediti fiscali, quanto in relazione alla protezione da accertamenti) indipendentemente dal risultato ottenuto dall'elaborazione degli ISA nel corso degli anni concordati.

Sono esclusi gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri ai fini delle imposte dirette in relazione al reddito concordato, salvo che non si verifichino cause di decadenza. Non sono previste specifiche protezioni in relazione alle verifiche IVA, posto che il concordato non produce effetti per l'imposta sul valore aggiunto).

L'opzione

L'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027 può essere effettuata, entro il 31 ottobre 2026, con le seguenti modalità:

- invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d'imposta 2025), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026);
- invio autonomo, unitamente con il frontespizio del modello REDDITI 2026, con compilazione della casella "Comunicazione CPB" con il codice 1 ("Adesione").

Anche la revoca del concordato deve avvenire con le medesime modalità (mentre lo scorso anno era possibile la revoca solo con invio autonomo, da quest'anno è possibile la revoca anche con l'invio congiunto).

Da notare che la revoca è possibile solo entro il termine previsto per l'opzione; questo significa che dopo il 31 ottobre 2026, non sarà più possibile revocare il concordato per il biennio 2026-2027, quindi il concordato verrà meno solo nel caso si verifichino ipotesi di cessazione o decadenza (con le correlate conseguenze).

RIPRISTINATA LA SOGLIA DEI 5.000 DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO PER IL BENESTARE AL PAGAMENTO DELLE PARCELLE AI PROFESSIONISTI

L'articolo 1, comma 725, Legge 199/2025 ha introdotto con decorrenza 15 giugno 2026 una nuova disposizione nel comma 1-ter dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, innovando la disciplina relativa alle verifiche che le pubbliche amministrazioni devono effettuare prima di disporre pagamenti a favore degli esercenti arti e professioni. Tale disciplina è stata commentata nella circolare per la Clientela del mese di maggio. L'articolo 2-ter, Legge 88/2026 di conversione del D.L. 38/2026 ha modificato la disciplina introdotta dalla Legge 199/2025 prevedendo che la nuova disposizione contenuta nell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 si applichi esclusivamente a queste casistiche oggettive:

le cartelle scadute del professionista interessato dal pagamento delle proprie spettanze da parte della pubblica amministrazione devono essere di ammontare complessivo superiore a euro 5.000, altrimenti non opera il blocco del pagamento del compenso professionale.



La procedura prevede che prima di effettuare un pagamento, la pubblica amministrazione inoltra in via telematica all'Agenzia delle entrate Riscossione una richiesta per effettuare le dovute verifiche. Se da questa verifica emerge la presenza di debiti scaduti superiori a euro 5.000, il debitore non sospende più il pagamento a favore del professionista in attesa del pignoramento, ma procede direttamente a ripartire quanto dovuto a favore dell'Agenzia delle entrate Riscossione e solo per l'eccedenza a favore del professionista.

L'articolo 48-bis, comma 1-ter, D.P.R. 602/1973 non è applicabile ai professionisti che hanno in essere un piano di dilazione (non decaduto) ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973 e non si applica nelle casistiche per le quali sono state presentate le istanze di rottamazione (non decaduta).

La nuova disposizione :

- si applica ai pagamenti che la pubblica amministrazione dovrà effettuare dal 15 giugno 2026, anche se relativi a prestazioni professionali pregresse non ancora liquidate, e riguarda qualsiasi tipologia di compenso professionale: consulenze, perizie, prestazioni tecniche, attestazioni, patrocinio legale, ecc.
- non si applica in riferimento ai pagamenti di prestazioni di servizi, opere o forniture a favore di soggetti diversi dagli esercenti arti e professioni, quali ad esempio imprese (che non sono pertanto interessate dalla nuova disposizione).

Si attende a breve anche la pubblicazione di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle entrate, che chiarisca gli aspetti ancora dubbi relativi a tale disciplina.

RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS — NUOVO REGOLAMENTO

Con la *Circolare n. 60/2026*, l'Inps ha illustrato il nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, adottato con delibera del CdA n. 20/2026 in attuazione dell'articolo 23, L. 203/2024 e del Decreto interministeriale 24 ottobre 2025. Il nuovo testo abroga e sostituisce la disciplina previgente (determinazione presidenziale n. 229/2012 e successive). Le novità più rilevanti riguardano l'innalzamento ordinario a 60 rate mensili, l'introduzione della seconda dilazione, una specifica disciplina per i casi di crisi e insolvenza e nuove regole stringenti sulla regolarità contributiva corrente.

Soglie e numero massimo di rate

Importo del debito contributivo	Rate massime	Organo decisionale
<i>Fino a € 500.000</i>	<i>36 rate mensili</i>	<i>Direttore provinciale / di Filiale</i>
<i>Oltre € 500.000</i>	<i>60 rate mensili</i>	<i>Direttore regionale / di Coordinamento metropolitano</i>

Il limite di 36 o 60 rate costituisce il tetto massimo: la Struttura territoriale, in sede istruttoria, determina il numero effettivo tenendo conto della tipologia di contribuente, dell'entità dell'esposizione e della situazione contributiva pregressa.

Debiti rateizzabili

Sono dilazionabili tutti i debiti per contributi e sanzioni civili non ancora affidati all'Agente della riscossione (cioè per i quali non è stato formato l'avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010), nonché quelli in carico agli uffici legali dell'Istituto. Il contribuente deve presentare un'unica domanda, riferita all'intera esposizione debitoria verso tutte le Gestioni INPS (con esclusione dei datori di lavoro domestico e del Fondo clero, gestibili in via autonoma). La domanda si fonda sulle evidenze elaborate dalla procedura Ve.R.A. (Verifica Regolarità Aziendale).

Seconda dilazione

È espressamente ammessa la possibilità di accedere a un secondo piano di dilazione in costanza di un piano già in corso, per regolarizzare partite emerse successivamente o la contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda, nei medesimi limiti di importo e di rate. La concessione è preclusa se nei 6 mesi precedenti sono stati adottati provvedimenti di revoca su una qualsiasi Gestione del contribuente. La presenza di due dilazioni attive impedisce l'accesso a un'ulteriore istanza, salvo estinzione anticipata di una delle due.

Dilazione e procedure di regolazione della crisi

L'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (CCII) determina la decadenza dalle dilazioni in corso; i crediti residui confluiscono nella procedura. Tuttavia, in caso di accordo di ristrutturazione (articoli 57, 60, 61 e 63, CCII), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) o concordato preventivo in continuità (art. 84) con trattamento dei crediti contributivi

ex art. 88, è possibile ottenere la dilazione per i debiti maturati successivamente all'omologazione, fermo il regolare adempimento del piano omologato.

Presentazione della domanda e tempi

Domanda esclusivamente telematica tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente (anche per il tramite di intermediario abilitato).

Istruttoria fino a 10 giorni di calendario; ulteriori 10 giorni per il pagamento della prima rata. Termine complessivo del procedimento: 20 giorni.

Il pagamento della prima rata entro il termine indicato vale come accettazione del piano di ammortamento; il mancato o parziale pagamento comporta l'annullamento del provvedimento e i debiti non possono essere riproposti in una nuova istanza.

Non è ammesso il pagamento delle rate mediante compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (oggi articolo 3, D.Lgs. 33/2025).

Mantenimento del beneficio e cause di revoca

Per conservare la dilazione il contribuente deve garantire contemporaneamente:

puntuale pagamento delle rate alle scadenze del piano di ammortamento;

regolare versamento della contribuzione corrente a tutte le Gestioni INPS, alle ordinarie scadenze di legge.

La revoca è disposta in caso di mancato o parziale pagamento di tre rate mensili successive alla prima, anche non consecutive, ovvero, in presenza di un numero inferiore di rate omesse, decorsi 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata. L'omissione della contribuzione corrente, se non sanata con la seconda dilazione, comporta anch'essa la revoca, anche se le rate sono regolarmente versate. In caso di revoca, i crediti residui e la contribuzione corrente omessa sono affidati all'Agente della riscossione tramite avviso di addebito.



Azione richiesta — Dilazioni già in corso

Le imprese con dilazioni presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data di pubblicazione della circolare (21 maggio 2026) possono chiedere la rideterminazione del numero di rate secondo la nuova disciplina più favorevole. L'istanza va trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione (termine: 20 giugno 2026) tramite Cassetto Previdenziale → Comunicazione Bidirezionale → oggetto «Recupero del Credito» / «Dilazioni Amministrative», indicando data della domanda originaria, nuovo numero di rate e Gestioni coinvolte. Presupposto: regolare pagamento della dilazione in corso e della contribuzione corrente.

Decorrenza ed entrata in vigore

Il nuovo Regolamento si applica a tutte le domande di dilazione presentate dal 21 maggio 2026 (data di pubblicazione della circolare). Per le domande presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso, si applica la disciplina di maggior favore con possibilità di rideterminazione del numero di rate, come sopra indicato.

Indicazioni operative dello Studio

Mappatura delle dilazioni INPS attualmente in essere e valutazione caso per caso dell'opportunità di presentare istanza di rideterminazione delle rate entro il 20 giugno 2026.

Verifica preventiva della posizione Ve.R.A. e definizione delle partite ancora aperte (VIG, note di rettifica, diffide, eccedenze) prima dell'invio della domanda, per evitare contestazioni dell'estratto debitorio.

Pianificazione finanziaria della prima rata e della contribuzione corrente in scadenza nei 20 giorni successivi alla domanda: la mancata copertura comporta annullamento del piano e impossibilità di riproporre i debiti.

Per imprese in difficoltà strutturale, valutazione integrata dello strumento dilazione con gli istituti del Codice della crisi (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano omologato, concordato in continuità).

DISCIPLINA ETS: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MLPS

Con due recenti documenti di prassi (la nota n. 5003 del 27 marzo 2026 e la nota n. 7741 del 15 maggio 2026) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Mlps) ha fornito interessanti orientamenti interpretativi a beneficio degli operatori del Terzo settore e dei loro consulenti. Vediamo, pertanto, di fornirne una sintesi dei principali contenuti.

NOTA MLPS N.5003/2026: DISCIPLINA GENERALE ETS

Il primo documento di prassi è strutturato nella forma di risposti a quesiti e tocca i diversi temi della disciplina generale degli ETS, della loro organizzazione e dei rapporti con il Runts. Vediamoli nel dettaglio.

A) Esame dei libri sociali

L'articolo 15, comma 3, D.Lgs. 117/2027 (Codice del Terzo settore o CTS) garantisce agli associati il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. Al proposito, il Mlps chiarisce che:

- il diritto di accesso è espressione della natura democratica e partecipativa degli ETS e non può essere mai totalmente negato da una clausola statutaria;
- gli statuti possono regolarne le modalità di esercizio, ma non sopprimerlo: una previsione di inaccessibilità totale e assoluta a uno o più libri sociali è da considerarsi illegittima e contraria alla ratio della norma;
- il diritto va temperato con altri valori: riservatezza dei dati personali degli associati, tutela di informazioni sensibili (es. situazioni sanitarie, atti con possibile rilevanza penale);
- per gli enti articolati su più livelli, è ammissibile che l'accesso ai libri degli organi di vertice sia riservato a rappresentanze o delegazioni dei livelli inferiori, piuttosto che ai singoli soci.

Sul tema, la nota ministeriale conclude affermando il principio per cui una clausola statutaria che sancisca l'inaccessibilità totale e assoluta di uno o più libri sociali è incompatibile con il CTS e, quindi, gli associati lesi, possono far valere i propri diritti davanti al giudice ai sensi dell'articolo 23 del codice civile.

B) Attività volontaria e titolarità di carica sociale

Il quesito riguardava la possibilità di non qualificare come volontari i componenti dell'organo di amministrazione che si limitino a svolgere tale ruolo. Il Ministero, richiamando la sua precedente nota n. 6214/2020, conferma che:

- l'attività di amministrazione può rientrare nel concetto di volontariato, purché ricorrano i requisiti dell'articolo 17, comma 2, CTS (gratuità in primis);
- nelle ODV, i componenti degli organi sociali non possono percepire compensi (salvo i sindaci con requisiti professionali) mentre negli altri ETS è invece ammesso;
- non possono coesistere nello stesso soggetto, per lo stesso ente, la qualità di volontario e quella di lavoratore/collaboratore retribuito;
- l'obbligo assicurativo dell'ente si estende anche alle prestazioni volontarie occasionali;

- l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali (es. verbalizzazione di un'assemblea) non è considerato volontario: si tratta di una scelta legislativa volta ad evitare oneri sproporzionati per apporti marginali e saltuari.

C) Remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione

Fermo restando il principio di gratuità obbligatoria per le ODV sancito dall'articolo 34, comma 2, CTS), per tutti gli altri ETS:

- è ammissibile che l'assemblea deliberi un compenso per gli amministratori, anche in assenza di un'espressa previsione statutaria, purché lo statuto non vieti espressamente la remunerazione della carica;
- il compenso deve comunque rispettare i criteri dell'articolo 8, CTS, che presidia il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

D) Membri supplenti dell'organo di controllo

L'articolo 30, CTS non disciplina espressamente i componenti supplenti dell'organo di controllo. Il MIps chiarisce, tuttavia, che:

- la nomina dei supplenti è legittima solo se espressamente prevista dallo statuto (in base all'articolo 21, CTS, che rimette agli enti le norme di funzionamento interno);
- in presenza di apposita previsione statutaria, si applica l'art. 2401 del codice civile (per il rinvio dell'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 117/2017): il nuovo componente scade insieme all'intero collegio;
- i supplenti non devono essere iscritti nel RUNTS (l'obbligo riguarda solo i titolari delle cariche), ma devono già possedere al momento della designazione tutti i requisiti di legge richiesti per i titolari;
- quando il supplente subentra come titolare, l'ente deve aggiornare il RUNTS ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. f), D.M. 106/2020.

E) Delega a terzi per il deposito di atti al RUNTS

La Legge 104/2024 ha introdotto la possibilità di delegare un soggetto terzo per la presentazione della domanda di iscrizione al Runts e per gli aggiornamenti informativi.

La disciplina è stata recepita nel D.M. 106/2020, modificato dal recente D.M. 2/2026, stabilendo che:

- la delega risponde all'esigenza di alleggerire gli oneri amministrativi a carico del legale rappresentante e degli amministratori dell'ente;
- in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 48, comma 3, CTS, la sanzione amministrativa pecuniaria (ex articolo 2630, cod. civ., richiamato dall'articolo 48, comma 5, CTS) si applica solo agli amministratori e non al delegato;
- il ritardo o inadempimento del delegato rileva come inadempimento contrattuale nel rapporto di mandato con il delegante (sul quale non interferiscono gli uffici Runts); il delegante potrà rivalersi civilmente sul delegato inadempiente.

NOTA MLPS N. 7741/2026: ETS AVENTI NATURA COMMERCIALE

Con questo recente documento di prassi il Mlps affronta i dubbi interpretativi sollevati dagli Uffici del Runts in merito alla concreta applicazione dell'articolo 11, comma 2, CTS relativo agli Ets che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Le 3 macro-categorie individuate dal Codice



Comma 1 – ETS generici: iscritti nel solo RUNTS.

Comma 2 – ETS imprese (diversi dalle imprese sociali): iscritti sia nel RUNTS sia nel Registro delle Imprese (doppia iscrizione).

Comma 3 – Imprese sociali: l'iscrizione nell'apposita sezione del RI è sostitutiva dell'iscrizione al RUNTS (sezione RUNTS come "proiezione" di quella del RI).

I chiarimenti per gli ETS commerciali che non sono imprese sociali

L'articolo 11, comma 2, CTS ammette in modo inequivocabile l'esistenza di ETS diversi dalle imprese sociali che svolgono la propria attività esclusivamente o prevalentemente in forma di impresa.

Detti ETS sono tenuti alla doppia iscrizione, Runts e Registro Imprese.



Occorre non confondere le attività di interesse generale svolte in forma d'impresa con le "attività diverse" di cui al D.M. 107/2021. Le prime non sono soggette ai limiti quantitativi dell'art. 6 CTS il cui superamento determina la cancellazione dal Runts.

Nel suo documento il Mlps sottolinea una distinzione fondamentale, spesso fonte di confusione:

- **impresa** (articolo 2082, cod. civ.): richiede organizzazione strutturale dei fattori di produzione, esercizio abituale e un metodo economico. Ha valenza civilistica (articolo 11, comma 2 CTS è collocato nel Titolo II del Codice);
- **ente commerciale** (articolo 79, CTS): qualifica fiscale attribuita agli ETS che superano i limiti quantitativi di commercialità indicati nell'articolo 79, commi 2 e 2-bis CTS. Può derivare anche dal mero superamento di ricavi su costi, senza necessariamente integrare i requisiti civilistici dell'impresa.

Ne consegue che l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 2 CTS non scatta per il semplice fatto che un ETS superi i limiti fiscali di non commercialità, ma solo quando integri anche i requisiti qualitativi dell'impresa.

Pertanto, quali tipologie di ETS possono essere definite "imprese"?

Il Mlps ammette che l'identificazione concreta è complessa, ma ne delinea i confini affermando che:

- sono escluse le forme societarie: gli ETS in forma societaria possono iscriversi solo nella sezione "imprese sociali" (articolo 4, CTS);
- associazioni e fondazioni possono in astratto operare come imprese, svolgendo attività in forma organizzata, professionale ed economicamente sostenibile;
- le ODV sono incompatibili con il modello imprenditoriale: l'articolo 84, comma 1 CTS richiede che le loro attività siano svolte "senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato";

- analoga incompatibilità riguarda gli enti filantropici (articolo 38, CTS), che per definizione traggono risorse prevalentemente da contributi, donazioni e rendite patrimoniali.

Il ruolo degli Uffici RUNTS e dell'Amministrazione finanziaria

Nell'ambito dei rapporti tra amministrazione finanziaria e Mlps, quest'ultimo delimita chiaramente le reciproche competenze precisando che:

- gli Uffici RUNTS valutano il rispetto delle norme ordinamentali (non fiscali) per l'iscrizione e la permanenza in una determinata sezione, potendo valutare la migrazione ad altra sezione o l'incompatibilità con il Registro;
- la qualificazione di un ETS come ente fiscalmente "commerciale" spetta all'Amministrazione finanziaria, non agli Uffici RUNTS;
- le agevolazioni fiscali spettano in base al concreto rispetto dei requisiti di legge, non in base alle qualificazioni statutarie; l'Agenzia delle Entrate può quindi disconoscerle in sede di accertamento.

IL NUOVO MANSIONARIO DEGLI “ALTRI SOGGETTI” CHE POSSONO PERCEPIRE COMPENSI SPORTIVI

Lo scorso 14 maggio 2026 è stato pubblicato il quarto elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell'articolo 25, comma 1-ter, D.Lgs. 36/2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport.

Quadro normativo di riferimento

Come è noto il D.Lgs. 36/2021 (da ultimo modificato dal D.Lgs. 120/2023) ha riformato in modo organico la disciplina del lavoro sportivo, introducendo una definizione ampia e articolata di "lavoratore sportivo" e un meccanismo dinamico di aggiornamento delle figure professionali rilevanti ai fini previdenziali, fiscali e contrattuali.

L'articolo 25, comma 1 primo periodo individua le figure nominate quali lavoratori sportivi: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, purché operino verso corrispettivo nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

A queste si affiancano – per effetto del comma 1, secondo periodo – tutti gli altri tesserati che svolgono, verso corrispettivo, le mansioni tecnicamente necessarie per lo svolgimento della disciplina sportiva, come individuate dai regolamenti federali, con esclusione espressa delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale e di quelle riservate a professionisti iscritti in albi di ordini professionali.

Il comma 1-ter introduce il meccanismo di approvazione ministeriale delle suddette mansioni aggiuntive: le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate trasmettono al Dipartimento per lo Sport, tramite CONI e CIP, entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli aggiornamenti ai propri elenchi, che diventano efficaci solo con decreto dell'Autorità di Governo delegata allo sport, previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'iter degli elenchi: dal primo al quarto decreto

Il sistema a elenchi progressivi si è sviluppato attraverso quattro provvedimenti successivi:

- Decreto del 26 gennaio 2024 – primo elenco delle mansioni aggiuntive, esito della prima tornata di comunicazioni federali.
- Decreto del 25 giugno 2024 – secondo elenco, in aggiunta e integrazione del precedente.
- Decreto del 4 marzo 2025 – terzo elenco, a seguito di ulteriori comunicazioni pervenute.
- Decreto del maggio 2026 (in commento) – quarto elenco, adottato dopo la trasmissione al Ministero del Lavoro con nota prot. MIN_ABODI-0000899-P-12/03/2026.

Si tratta di una struttura "a strati cumulativi": ogni nuovo decreto si aggiunge ai precedenti senza sostituirli, con la conseguenza che l'elenco complessivo delle mansioni rilevanti risulta dalla combinazione di tutti i decreti vigenti.

In assenza di aggiornamenti annuali, il citato *comma 1-ter* prevede la conferma tacita delle mansioni dell'anno precedente, garantendo continuità applicativa.

Le nuove figure del quarto elenco

L'Allegato A al decreto in commento introduce, per cinque organismi sportivi – di cui due paralimpici le nuove mansioni che di seguito si sintetizzano in forma tabellare.

MANSIONE	RIFERIMENTO REGOLAMENTO TECNICO
FGI – Federazione Ginnastica d'Italia	
Direttore responsabile dell'evento sportivo	Delibera n. 119 del 20/09/2024 – Norme tecniche FGI 2024
Speaker	
Addetto al campo di gara	
Addetto all'assistenza dei partecipanti	
Addetto al servizio antidoping	
Dirigente accompagnatore	
Docente formatore	
Componente della Commissione d'esami	
FIPM – Federazione Italiana Pentathlon Moderno	
Team leader	Reg. Atleti e Componenti Settore Tecnico – Art. 2.1 lett. a)
Collaboratore Logistico	Reg. Atleti e Componenti Settore Tecnico – Art. 1.4
Responsabile del Settore Istruzione Tecnica	Reg. Settore Istruzione Tecnica – Art. 2.1
Docente Formatore Sportivo	Reg. Settore Istruzione Tecnica – Art. 2.5
Speaker	Regolamento Tecnico – Art. 3 lett. l)
Tecnico delle armi (armiere)	Regolamento Tecnico – Art. 3 lett. k)
Assistente bagnanti	Reg. utilizzo Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti – Art. 2
FISSW – Federazione Italiana Sci Nautico, Sci d'Acqua e Wakeboard	
Beach announcer	Art. 8.9 – Reg. Tecnico Nazionale Surfing
Addetto all'organizzazione logistica	Art. 8.10 – Reg. Tecnico Nazionale Surfing
Manovratore cable	Regolamento Ufficiali di Gara

FIPPS – Federazione Italiana Paralimpica Pesì e Sollevamento	
Assistente Tecnico di disciplina	<i>Art. 12 – Reg. Sistema di Formazione dei Tecnici Federali FIPPS</i>
FISPIC – Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi	
Assistente tecnico	<i>Art. 14 – Regolamento attività tecnica federale</i>

In totale il quarto elenco aggiunge 19 nuove mansioni, distribuite tra FGI (8), FIPM (7), FISSW (3), FIPPS (1) e FISPIC (1).

La presenza di due federazioni paralimpiche – FIPPS e FISPIC – conferma l'estensione del perimetro del lavoro sportivo anche all'ambito dello sport per persone con disabilità, in linea con i principi di inclusività che ispirano la riforma complessiva del D.Lgs. 36/2021.